ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO

# Art. 54

## Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio nonché in materia elettorale e disciplinare

Le decisioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nello elenco speciale, nonche' in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione. Il ricorso al consiglio del collegio nazionale e' presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata. In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo o nell'elenco speciale ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 41, ultimo comma, e 52, il ricorso al consiglio del collegio nazionale ha effetto sospensivo.

Versione in vigore dal 5 maggio 1968, non più in vigore dal 14 marzo 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ordinamento della professione di perito agrario |
| Estremi | Legge 28 marzo 1968, n. 434 |
| Titolo | VI — Impugnazioni |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1968 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-perito-agrario/art-54-ricorsi-avverso-le-decisioni-del-consiglio-del-collegio-nonche-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it